

Lotto 1

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

(Provincia di Modena)



Capitolato speciale dell'assicurazione

**R.C. AUTO
GARANZIE ACCESSORIE
E CORPI VEICOLI TERRESTRI
SUI VEICOLI DELL'ENTE
(amministrata con Libro Matricola)**

CIG.....

Durata del contratto

dalle ore 24 del:	29/06/2016
alle ore 24 del:	31/12/2019

	Sommario
	Definizioni
1.0	Norme che regolano l'assicurazione in generale
1.1	Prova del contratto
1.2	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
1.3	Dichiarazioni del contraente
1.4	Aggravamento del rischio
1.5	Diminuzione del rischio
1.6	Durata del contratto – Rescindibilità
1.7	Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)
1.8	Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina, o appropriazione indebita
1.9	Oneri fiscali
1.10	Foro competente
1.11	Forma delle comunicazioni
1.12	Rinvio alle norme di legge e interpretazione del contratto
1.13	Amministrazione del contratto con Libro Matricola
1.14	Clausola Broker
1.15	Coassicurazione e delega
1.16	Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
2.0	Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile veicoli a motore (R.C.A.)
2.1	Oggetto dell'assicurazione
2.2	Esclusioni e rivalsa
2.3	Periodi di osservazione della sinistrosità
2.4	Formula tariffaria
2.5	Rimborso nei limiti della franchigia
2.6	Passaggio di tariffa
2.7	Denuncia dei sinistri
2.7.1	Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)
2.7.2	Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)
2.7.3	Procedura di Risarcimento del terzo Trasportato (art. 148 della Legge)
2.8	Gestione delle vertenze
2.9	Attestazione dello stato di rischio
2.10	Massimali
3.0	Norme aggiuntive che regolano l'assicurazione dei rischi non compresi nella R.C.A. obbligatoria
3.1	Responsabilità civile dei trasportati
3.2	Carico e scarico
3.3	Operazioni di carico e scarico con ausilio di mezzi e dispositivi installati sul veicolo
3.4	Ricorso terzi
3.5	Inquinamento accidentale
3.6	Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato
3.7	Danni causati dal trasporto di vittime della strada
3.8	Rottura cristalli
3.9	Ripristino airbag
3.10	Spese di immatricolazione – tassa di proprietà
3.11	Perdita delle chiavi
3.12	Traino e recupero
3.13	Rientro dei passeggeri
3.14	Trasporto in ambulanza
3.15	Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

4.0	Norme che regolano l'assicurazione C.V.T. per i danni da incendio, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, furto e rapina
4.1	Oggetto dell'assicurazione
4.2	Esclusioni
4.3	Adeguamento del valore assicurato e del premio
4.4	Franchigie
4.5	Denuncia dei sinistri
4.6	Determinazione dell'ammontare del danno
4.7	Procedura per la valutazione del danno
4.8	Pagamento dell'indennizzo
4.9	Recupero delle cose rubate
4.10	Assicurazione presso diversi assicuratori
5.0	Norme che regolano l'assicurazione C.V.T. per i danni Kasko
5.1	Oggetto dell'assicurazione
5.2	Esclusioni
5.3	Rinuncia al diritto di rivalsa
5.4	Adeguamento del valore assicurato e del premio
5.5	Franchigie
5.6	Denuncia dei sinistri
5.7	Determinazione dell'ammontare del danno
5.8	Procedura per la valutazione del danno
5.9	Pagamento dell'indennizzo
5.10	Assicurazione presso diversi assicuratori
	Scheda tecnica e Allegato ELENCO VEICOLI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Accessori

- di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.
- non di serie - Gli equipaggiamenti, compresi accessori fonoaudiovisivi, installati sul veicolo dalla casa costruttrice o da altra ditta specializzata, contestualmente o successivamente all'acquisto, su richiesta e dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
- fonaudiovisivi - Apparecchi radio, radiotelefoni, lettori cd e dvd, registratori, televisori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature similari, stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto o il cui interesse è protetto dall'assicurazione, comprese le persone che legittimamente utilizzano il veicolo.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

Il documento che viene rilasciato dalla Società almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl – Iscrizione R.U.I. n. B163861, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Classe di Conversione Universale o C.U.

La classe di merito che, in base alla vigente normativa, è assegnata obbligatoriamente al contratto RCA, quale riferimento unico per tutte le Imprese di assicurazione, relativamente ai veicoli assicurati.

Compagnia o Società

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste)

Contraente

Comune di Lama Mocogno
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)
C.F. 00460930365

Danno parziale

Il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Danno totale

Il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Degrado

Il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato e/o del Contraente in caso di sinistro.

Furto

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 C.P.).

Incendio

La combustione - con sviluppo di fiamma - che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma pagata dalla Società all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e ss.mm. e ii.

Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rapina

Il reato consistente nella sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 C.P.).

Regolamento

I Regolamenti di attuazione della Legge e le loro successive modifiche e integrazioni.

Risarcimento

La somma dovuta dalla Società al danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

La somma dovuta ai danneggiati dalla medesima Società che presta la copertura per il veicolo dagli stessi utilizzato.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile (con l'eventuale minimo) che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale

Il valore di mercato esclusa ogni attribuzione di valore storico o d'epoca.

Veicolo

Ciascuno dei veicoli assicurati indicati nel Libro Matricola o incluso successivamente nell'assicurazione.

1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata, sempre che detto pagamento - in deroga all'art. 1901 C.C. - avvenga entro i 45 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi possono essere pagati alla Società anche tramite del Broker incaricato.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni del Contraente

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nei casi di dichiarazioni inesatte e di omissioni fatte con dolo si applicheranno i disposti dell'art. 1892 del Codice Civile.

1.4 Aggravamento del rischio

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

1.5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dalla comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.

1.6 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.7 Estensione territoriale / rilascio certificato internazionale di assicurazione (carta verde)

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) alla stipulazione dell'assicurazione e ad ogni scadenza di rata successiva, a semplice richiesta del Contraente.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 45° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità, o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione della stessa alla Società.

1.8 Risoluzione del rapporto assicurativo in caso di furto, rapina o appropriazione indebita

Ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge, in caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. I danni successivamente causati dalla circolazione del veicolo sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, previa deduzione del premio relativo alla garanzia furto eventualmente prestata sul veicolo.

1.9 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente, anche se ne sia stato anticipato il pagamento da parte della Società.

1.10 Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione - regolarmente istituito e riconosciuto dal Ministero della Giustizia - che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato.

Tale Organismo di mediazione, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, si conviene di applicare il criterio di priorità cronologica, cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente, da intendersi esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto, tramite lettera raccomandata o fax oppure e-mail ovvero altro strumento idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza.

1.12 Rinvio alle norme di legge e interpretazione del contratto

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle

condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni della Legge e del Regolamento - che la Società stessa è tenuta ad allegare al contratto.

Ciò premesso la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

1.13 Amministrazione del contratto con Libro Matricola

La forma di amministrazione del contratto prevede un'unica polizza che ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurarsi inizialmente - come descritti all'Allegato Elenco veicoli - e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente ovvero allo stesso locati in leasing o, se non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso allo stesso per l'esercizio delle sue attività istituzionali o per i quali abbia un interesse assicurabile.

Per i veicoli inclusi in garanzia o sostituiti nel corso della durata contrattuale, il premio sarà determinato con riferimento alla tariffa ed alla normativa in base alle quali è stato stipulato il contratto.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse in qualsiasi momento e - salvo il caso di risoluzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 122, comma 3°, della Legge - dovranno essere accompagnate dalla restituzione alla Società dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni di veicoli la garanzia prende effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla comunicazione scritta del Contraente recante la richiesta di inclusione e/o esclusione, purché non antecedente alla data di invio della comunicazione medesima, salva la facoltà della Società stessa di anticipare l'ora di decorrenza dell'assicurazione se ed in quanto ciò sia compatibile con il termine di ricevimento della richiesta.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli in caso di alienazione, demolizione, distruzione ed esportazione definitiva.

Per i veicoli assicurati per la rca con tariffa bonus malus o che preveda classi di merito, le eventuali sostituzioni avverranno conservando per il nuovo veicolo la classe di merito del veicolo sostituito, a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione e che il veicolo da includere e quello da sostituire appartengano allo stesso settore tariffario.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 120 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

La differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione dovrà essere corrisposta, dalla parte debitrice, entro il 45° giorno successivo alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio ad essa spettanti.

Se il Contraente non provvede al pagamento della regolazione del premio richiesto dalla Società, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente medesimo e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, totale o parziale, per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri riguardanti le garanzie Corpi Veicoli Terrestri, il mancato pagamento della regolazione premio nei termini previsti dal contratto, determina la sospensione delle medesime garanzie - ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - limitatamente ai veicoli cui si riferisce la regolazione del premio.

1.14 Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura percentuale pari al **6%** (SEI per cento) del premio imponibile dell'assicurazione.

1.15 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.16 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Al fine di assicurare la tracciabilità gli strumenti di pagamento devono recare il CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al contratto. Ai sensi della richiamata normativa, qualora la Società non assolva tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto.

2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI A MOTORE (R.C.A.)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, in conformità alle norme della Legge, assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti convenuti - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è stato effettuato il trasporto - dalla circolazione (compresa la sosta) dei veicoli descritti nel Libro Matricola che forma parte integrante del contratto alla data di effetto dell'assicurazione o inclusi successivamente nel periodo di validità della stessa.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o dallo stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile:

- per i sinistri che avvenissero all'interno di depositi, autorimesse o officine;
- quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; quando i richiamati mezzi sono in circolazione agganciati al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dall'assicurazione prestata per quest'ultimo;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- per i danni alle cose di proprietà dei terzi trasportati, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- per i danni causati ai trasportati nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero mentre sostano a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso;
- per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all'esterno dell'abitacolo per motivi di servizio.

La Società - in base alle Norme Aggiuntive di cui al seguente capitolo 3.0 e nei limiti dalle stesse previsti - assicura altresì i rischi di responsabilità civile per danni a terzi non compresi nell'assicurazione RCA obbligatoria. Ciò premesso, resta tuttavia inteso che i massimali RCA indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, unicamente per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti eventualmente dovuti a terzi in relazione alle previsioni delle specifiche Norme Aggiuntive e secondo i limiti espressamente disciplinati nelle stesse.

2.2 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
- b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
- c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente;
- d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche.

Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.

2.3 Periodi di osservazione della sinistrosità

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle singole tariffe, devono considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo - il periodo di osservazione inizia dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità assicurativa.
- Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.4 Formula tariffaria

In relazione alla tipologia dei veicoli assicurati, l'assicurazione è stipulata, secondo le indicazioni della Scheda tecnica e/o del libro matricola che integrano la polizza, in base a una o più delle Formule tariffarie di seguito indicate:

a) Formula tariffaria "Bonus / Malus" o altra formula che preveda riduzioni / maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione". Si articola in diverse classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti e con tabella evolutiva riconducibile alle previsioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

b) Formula tariffaria "Franchigia fissa"

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque di pattuire, sotto qualsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.

c) Formula tariffaria "Fissa" senza franchigia - con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

L'assicurazione stipulata con tale formula tariffaria - *riguardo ai veicoli destinati al trasporto di cose, esclusi i carrelli, ai veicoli per usi speciali e per trasporti specifici* - prevede aumenti del premio in misura del 15% o del 25% se nel periodo di osservazione vengono pagati rispettivamente due sinistri nel primo caso e tre o più sinistri nel secondo caso.

I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

2.5 Rimborso nei limiti della franchigia

Nel caso l'assicurazione sia stipulata nella forma tariffaria "**Franchigia fissa**", la Società - alla scadenza di ogni semestre - richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati ai terzi rientranti nel limite della franchigia prevista.

La Società formulerà la richiesta allegando l'elenco analitico delle liquidazioni. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.6 Passaggio di tariffa

Il passaggio da una formula tariffaria ad un'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza del contratto.

2.7 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o, se persona diversa, il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 5 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma della Legge) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 della Legge sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(c.d. "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completa dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

2.7.1 Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 della Legge)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° della Legge) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 della Legge) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 della Legge.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro.

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 della Legge.

2.7.2 Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 della Legge)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al punto precedente, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte.

2.7.3 Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 della Legge)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 della Legge.

2.8 Gestione delle vertenze

Nei casi in cui sia inapplicabile la procedura di Risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 della Legge, la Società assume, a nome dell'Assicurato e fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra legali o tecnici. La Società si impegna, comunque, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.

Ha altresì facoltà di provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati con il suo preventivo benestare e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

2.9 Attestazione dello stato del rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio, contenente tutte le informazioni previste al riguardo dalla Legge e dal Regolamento.

Nel caso di coassicurazione, se ed in quanto consentita, l'attestazione deve essere rilasciata dalla Società delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente;
- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato;

In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato di rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di rinnovo dell'assicurazione.

2.10 Massimali

L'assicurazione è operante nei limiti dei massimali indicati nella Scheda Tecnica e/o nell'Elenco veicoli che forma parte integrante del presente capitolato speciale. Posto che per ciascun veicolo è stato convenuto un massimale complessivo per sinistro, qualora i massimali indicati per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo indicato per sinistro, che costituisce il massimo esborso a carico dell'Impresa.

3.0 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI NELLA RCA OBBLIGATORIA

3.1 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia del Contraente e/o dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali della responsabilità civile indicati in polizza.

3.2 Carico e Scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

3.3 Operazioni di carico e scarico con l'ausilio di mezzi e dispositivi installati sul veicolo

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico nonché durante le operazioni di salita e discesa di passeggeri, eseguite con l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo assicurato, con esclusione dei danni alle cose trasportate o in consegna.

Sono altresì esclusi i danni alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico

3.4 Ricorso terzi

La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde - fino alla concorrenza di euro 500.000,00, dei danni materiali e diretti (a persone, cose e animali) cagionati a terzi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, con il sottolimito del 20% del massimale suindicato, compreso e non in eccedenza al massimale medesimo.

La presente estensione dell'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società ha la facoltà di assumere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici.

Relativamente alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3.5 Inquinamento accidentale

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide, fluide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente s'intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, da parte delle sostanze sopra indicate.

La presente estensione di garanzia non vale:

- a) per i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- b) per danni conseguenti a operazioni di riempimento o svuotamento dei serbatoi di carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- c) se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali, nei confronti del Contraente, dalla Legge;
- d) per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il Contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

3.6 Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in seguito all'inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato

La Società, a parziale deroga dell'art. 2.2 delle Norme che regolano l'assicurazione RCA, rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa ad essa spettante ai sensi di legge, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di sinistro cagionato da conducente con patente scaduta, della quale sia stato omesso involontariamente di provvedere al rinnovo. La Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente scaduta non venisse rinnovata entro 6 mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro stesso;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche e integrazioni. Ricorrendo tale ipotesi la rivalsa sarà limitata, nei confronti del conducente se applicabile a termini di legge, a un importo pari al 10% del danno, con il massimo di euro 1.000,00.

La Società non esercita rivalsa nei confronti del Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 del Codice Civile.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora al momento del sinistro risulti non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii.

3.7 Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente - fino ad un massimo di euro 1.000,00 per evento - le spese sostenute per eliminare i danni materiali causati all'interno del veicolo, in conseguenza del trasporto per soccorso di persone rimaste vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

3.8 Rottura cristalli

La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere.

3.9 Ripristino airbag

La Società, previa presentazione di idonea documentazione e fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per evento, rimborsa le spese sostenute dal Contraente a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta a cause accidentali o per incidente da circolazione.

3.10 Spese di immatricolazione - tassa di proprietà

Le garanzie operano in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

La Società rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo - fino al massimo di euro 1.000,00 - delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo simile;
- b) l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dalla Società, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.;

- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per la tassa di proprietà, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la data di scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (fatta eccezione per i ciclomotori).

3.11 Perdita delle chiavi

La Società, previa presentazione di regolare fattura, rimborsa - fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro - le spese sostenute dall'Assicurato a causa dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

3.12 Traino e recupero

Qualora, in conseguenza di un sinistro, compresa l'uscita di strada accidentale, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborsa - purché documentate e fino alla concorrenza di euro 1.500,00 - le spese di recupero e/o traino fino al punto di assistenza più vicino in grado di procedere alle riparazioni, oppure fino alla residenza del Contraente o fino al punto di assistenza di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per le riparazioni e i costi relativi all'esecuzione delle stesse. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

3.13 Rientro dei passeggeri

Qualora, in conseguenza di un sinistro, il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborsa le spese, purché documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro. La garanzia è operante anche se ciò venga effettuato con mezzi del Contraente.

3.14 Trasporto in ambulanza

La Società, a seguito di infortunio connesso alla circolazione del veicolo assicurato e previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa, fino alla concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute dal Contraente per il trasporto in ambulanza delle persone infortunate trovantisi a bordo del veicolo assicurato, dal luogo dell'incidente e fino al più vicino posto di soccorso (Pronto Soccorso, Ospedale o Casa di Cura).

3.15 Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di euro 10.000,00 per evento, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora l'Ente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l'Ente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

La garanzia comprende:

- 1) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- 2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- 3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- 4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro;

- 5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia non comprende:

- 1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2) le spese di giustizia penale;
- 3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- 4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 della Legge;

L'assicurazione non è operante inoltre:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dalla Società per conto della Compagnia assicuratrice del responsabile civile, in applicazione della normativa sul Risarcimento diretto, in attuazione degli Artt. 149 e 150 della Legge;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

4.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI DA INCENDIO, EVENTI SOCIO-POLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, FURTO E RAPINA

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per le specifiche garanzie)

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi di seguito indicati, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato:

- a) **Incendio** - combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine;
- b) **Eventi socio-politici** - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo;
- c) **Eventi atmosferici e diversi** - trombe d'aria, uragani, tempeste di vento - compresi i danni causati da cose cadute o trascinate per la forza del vento quando questa abbia prodotto danni su una pluralità di enti, assicurati o meno - alluvioni, allagamenti, inondazioni, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, frane, valanghe e slavine, sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere, anche dovuti a terremoto, caduta di aeromobili e/o loro parti e/o cose da essi trasportate;
- d) **Furto o rapina** - (consumati o tentati) compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina;

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo.

4.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Contraente e/o dalle persone di cui debba rispondere a norma di legge;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) limitatamente alla garanzia furto, patiti dai teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.

4.3 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

4.4 Franchigie

Relativamente ai danni derivanti da **Eventi socio-politici** e da **Eventi atmosferici e diversi**, In caso di sinistro l'indennizzo verrà riconosciuto con applicazione di una franchigia di euro 200,00 per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato.

4.5 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. Limitatamente ai danni derivanti da fatto costituente reato o presumibilmente tale (Furto, rapina, atti dolosi di terzi), il Contraente e/o l'Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

4.6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- non si applicherà alcun degrado d'uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%.

4.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

4.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

4.9 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In tale ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

4.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

5.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE C.V.T. PER I DANNI KASKO

(operanti limitatamente ai veicoli di cui sia indicato in polizza il valore assicurato per la specifica garanzia)

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

Kasko - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

5.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante qualora:

- il veicolo risulti condotto, al momento del sinistro, da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- sia accertato che, al momento del sinistro, il conducente si trovava alla guida in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

5.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

5.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

5.5 Franchigie

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicata una franchigia di euro 250,00 relativamente ad autovetture, autopromiscui, motocarri e quadricicli, autocarri di peso complessivo non superiore a 35 quintali, elevata a euro 500,00 per ogni altro veicolo assicurato.

5.6 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

5.7 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il danno parziale viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- limitatamente alle parti meccaniche, il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 5% per ogni anno intero di vita del veicolo, dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%, al fine di tenere conto del degrado;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- non si applicherà alcun degrado d'uso quando il sinistro si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 15%.

5.8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

5.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

5.10 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi oggetto del presente contratto, fermo l'obbligo di darne comunicazione, in caso di sinistro, a tutti gli assicuratori. Nel caso coesistano altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi resta convenuto che la Società risponderà per l'intero danno, nei limiti specifici previsti dal presente contratto, per quanto coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalla presente assicurazione ma non coperto dalle altre. Per quanto risulti viceversa efficacemente coperto dalle altre assicurazioni, la società risponderà – entro i limiti previsti dal presente contratto – della parte di danno eventualmente eccedente quello coperto dalle altre assicurazioni.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI LAMA MOCOGNO**
Via XXIV Maggio, 31 – 41023 Lama Mocogno (MO)
C.F. 00460930365

durata del contratto: **anni 3, mesi 6, giorni 1 , con**
effetto dal: **29/06/2016**
scadenza il: **31/12/2019**
scadenza prima rata il: **31/12/2016**

Descrizione del rischio assicurato

Premesso che i veicoli oggetto dell'assicurazione sono quelli identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** - recante gli elementi per la valutazione del rischio, l'assicurazione è prestata per le seguenti garanzie:

- a. **RCA e Norme aggiuntive** (vedasi **3.0**) per tutti i mezzi identificati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o inclusi nell'assicurazione successivamente alla data di effetto della stessa;
- b. **Corpi Veicoli Terrestri (CVT) - Incendio, Eventi Socio – politici, Eventi Atmosferici e diversi, Furto e Rapina** (vedasi **4.0**) e **Kasko** (vedasi **5.0**), limitatamente ai veicoli per i quali sia indicato il rispettivo valore assicurato nell'**Allegato ELENCO VEICOLI** o nelle richieste di inclusione successive alla data di effetto dell'assicurazione, fatta salva l'indicazione di esclusione di una o più delle anzidette garanzie.

Forma tariffaria dell'assicurazione RCA:

vedasi indicazione nell' **Allegato ELENCO VEICOLI**.

Massimali assicurati RCA (vedasi norma 2.10)

- per danni alle persone **euro 10.000.000,00** per sinistro;
- per danni alle cose **euro 2.000.000,00** per sinistro;
- con il **massimale complessivo di euro 12.000.000 per sinistro**

Determinazione del premio

Il premio viene determinato con riferimento alle tariffe in vigore per la Provincia di MODENA o per la zona territoriale di appartenenza del Contraente e in base ai dati indicati nell'**Allegato ELENCO VEICOLI**, redatto in base alla situazione di rischio conosciuta alla data di inizio della procedura di selezione esperita per l'affidamento del contratto. Lo stesso è suscettibile di modifica in base:

1. alle risultanze delle attestazioni sullo stato del rischio che saranno prodotte dalla precedente compagnia assicuratrice prima della data di effetto della presente assicurazione, limitatamente alla garanzia RCA;
2. alle variazioni intervenute, per inclusione od esclusione di veicoli, prima della data di effetto della presente assicurazione.

Relativamente alle garanzie Corpi Veicoli Terrestri, ove rese operanti, si applicano le tariffe indicate in sede di offerta per le diverse tipologie di veicoli assicurati, unite all'assicurazione per formarne parte integrante.

La Società

Il Contraente / Assicurato

Comune di Lama Mocogno - ELENCO VEICOLI

	veicolo assicurato tipo/marca/modello	targa o telaio	1^ immatric.	uso	c.fisc / kw n. posti c.c. / q.li	tipo tariffa Rca (classe B/M)	massimale RCA persone/cose (euro x mille)	valore assicurato CVT (euro) Incendio/Furto
1	Autobus Iveco	AF 812 TK		scuolabus	29 posti	Tariffa Fissa	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
2	Autobus Fiat	MO 887934		scuolabus	29 posti	Tariffa Fissa	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
3	Autovettura Fiat Panda 1100	AM 162 SF	01/98	privato	13 cv	B/M C.U. 01	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
4	Autovettura Fiat Panda	AV 269 XJ		privato	13 cv	B/M C.U. 01	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
5	Autocarro Mercedes	MO 316409		c/proprio	60 qli	Tariffa Fissa C.U.04	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
6	Autocarro FIAT 90PM 16	DA 281 CD	12/2010	c/proprio	78 qli	Tariffa Fissa C.U. 12	12.000/10.000/2.000	7.500,00
7	Autovettura Fiat Punto 2° Serie	BX 238 JX	10/2004	privato	19 c.v	B/M C.U. 03	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
8	Autobus Iveco	BY 718 FD	09/2002	scuolabus	27 posti	Tariffa Fissa	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
9	Autocarro Fiat Iveco 35	AF 280 TL	03/1996	c/proprio	35 qli	Tariffa Fissa C.U. 08	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
10	Autovettura Fiat Panda 1100 I	CJ 362 KZ	09/2002	privato	13 cv	B/M C.U. 01	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
11	Trattore Agricolo Fiat F 115 + Rim.	MO 044018	04/1994	Macch. Agr.	108 qli	Tariffa Fissa	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
12	Autocarro Fiat 160	MO 371320	05/1976	c/proprio	220 qli	Tariffa Fissa C.U. 07	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
13	Autocarro Truchs RTF	DN 976 VD	10/2008	c/proprio	45 qli	Tariffa Fissa C.U. 07	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
14	Autocarro Bremach	AZ 444 JW		c/proprio	35 qli	Tariffa Fissa C.U. 14	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
15	Macchina operatrice Fai 96 DTE	FI AE061		Macch. Op. Sem.	55 qli	Tariffa Fissa	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso
16	Autobus Fiat Iveco	DK 119 PA	11/2007	Scuolabus	29 posti	Tariffa Fissa	12.000/10.000/2.000	Rischio escluso

Tassi di premio imponibili per le garanzie CVT

Tipologia veicolo / garanzia →	Incendio	Furto	Eventi socio politici	Eventi atmosferici e diversi	Kasko
1. Autovetture e autoveicoli per trasporto specifico di persone	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille
2. Autocarri	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille
3. Autoveicoli a uso speciale	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille
4. Autobus e scuolabus	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille
5. Motocarri e quadricicli	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille
6. Ciclomotori e motocicli	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	
7. Macchine operatrici e agricole	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	
8. Rimorchi	 per mille	 per mille	 per mille	 per mille	

La Società

Il Contraente / Assicurato
